

ISTRUZIONI PER L'USO (27): PROCEDURA ANCHE SEMPLIFICATA DI RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Ad integrazione delle istruzioni per l'uso n. 15, relative alla "Istallazione di cartelloni pubblicitari su aree soggette a vincolo paesaggistico", si riporta di seguito la storia in ordine cronologico della normativa con cui è stata disciplinata nel tempo la procedura relativa al rilascio della autorizzazione paesaggistica per la installazione di cartelloni pubblicitari in zona vincolata.

All'epoca del fascismo la materia è stata disciplinata dalla legge n. 1497 del 29 giugno 1939 riguardante la "*protezione delle bellezze naturali*".

Ai sensi infatti del 1° comma dell'art. 14 della legge n. 1497/1939 "*nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall'art. 1 della presente legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente regia Soprintendenza ai monumenti o all'arte medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di interpellare l'Ente provinciale per il turismo. Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di ordinare per mezzo del Prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla presente legge*".

La disciplina relativa al rilascio della autorizzazione paesaggistica è stata dettata invece dall'art. 7 della legge che testualmente recitava: "*I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge. Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere alla competente regia Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. È fatto obbligo al regio Soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione*".

Dopo la costituzione della Repubblica Italiana e l'avvento del decentramento amministrativo (con le Regioni) alla regia Soprintendenza sono subentrate le diverse Soprintendenze competenti per materia e per territorio ed è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 616 del 24 luglio 1977 concernente la "*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*".

L'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977, riguardante i "*Beni ambientali*", testualmente recitava: "*Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti: ... d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità*" (i 2 suddetti commi sono stati poi soppressi dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 63 del 26 marzo 2008, con cui sono state apportate "*Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio*").

Con la legge regionale n. 13 del 16 marzo 1982 la Regione Lazio ha emanato delle "*Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali*".

L'art. 2 ha stabilito la procedura da seguire per le domande dirette ad ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 7, 11 e 14 della legge n. 1497/1939: il successivo art. 4 ha disposto che "*Le determinazioni concernenti le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 11 e 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono adottate dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio da lui delegato e prendono effetto con la loro pubblicazione nell'albo che, a questo fine, è istituito presso il relativo assessorato*".

Con la cosiddetta “legge Galasso” n. 431 dell’8 agosto 1985 (riguardante il vincolo automatico imposto sui cosiddetti “beni diffusi”) sono state approvate le “*disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*”.

L’art. 1 ha aggiunto infatti 9 commi all’art. 82 del D.P.R. n. 616/1977, l’ultimo dei quali ha innovato il procedimento di rilascio della autorizzazione paesaggistica nel modo seguente: “***L’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l’autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione***”.

Con l’entrata in vigore della legge “Galasso” dunque il rilascio della autorizzazione paesaggistica è spettato in 1° istanza alla Regione Lazio ed in 2° istanza all’allora Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (per il tramite delle Soprintendenze competenti per territorio) con il potere di annullamento delle “autorizzazioni” rilasciate dalla Regione o di surroga della stessa Regione in caso di inerzia nel rilascio della autorizzazione entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Con il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 è stato poi emanato il “Codice della Strada”, che al 4° comma dell’art. 23 testualmente dispone: “*La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale*”.

Il successivo comma 13-ter dello stesso art. 23 fa espresso riferimento alle zone soggette a vincolo archeologico o storico monumentale in forza della legge n. 1089 del 1 giugno 1939 (riguardante la “*tutela delle cose di interesse artistico o storico*”), alle zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi tanto della già citata legge n. 1497/1939 quanto della parimenti citata legge Galasso n. 431/1985 ed alle zone ricadenti all’interno di parchi e riserve disciplinate dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (“*legge quadro sulle aree protette*”).

Il comma 13-ter testualmente recitava: “***[Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394]. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis***” (il 1° periodo, racchiuso tra parentesi quadre, è stato poi abrogato, perché recepito nel “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, emanato con Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, di cui si dirà più avanti).

Con la legge regionale del Lazio n. 59 del 19 dicembre 1995 è stata concessa la “*Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale*”.

La lettera g) del 1° comma dell’art. 1 testualmente dispone: “*Nell’ambito delle funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in attuazione del disposto degli articoli 118 della Costituzione*

e 7, comma 2, del DPR 616/1977, è **subdelegato ai comuni**, dotati di strumento urbanistico generale vigente, **l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, limitatamente a:**

.... g) **la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 1497/1939 e dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni**".

Il 1° comma del successivo art. 2 testualmente recita: "1. I comuni esercitano le funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1 secondo le modalità previste dall'articolo 82 del D.P.R. 616/1977, come integrato dal decreto legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 431/1985 e dalla legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, come modificata dalla presente legge".

Il 1° comma dell'art. 3 dispone che "la Regione effettua la vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1": il successivo 2° comma del medesimo art. 3 stabilisce che "per i fini di cui al comma 1, i comuni forniscono alla Regione, ogni sessanta giorni, la relazione prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 68/1985, integrata da un **elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate; tale elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio**".

I primi 2 commi dell'art. 14 della legge n. 1497/1939 sono stati abrogati dal D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999, concernente il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", ma sono stati recepiti all'art. 157 con il seguente testo: "1. nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati all'articolo 138 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della collocazione o tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela".

Con D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 è stato emanato il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", che è stato modificato nel 2006 con il D.Lgs. n. 156/2006 e nel 2008 con i D.Lgs. n. 62 e 63 del 26.3.2008.

Ha abrogato il D.Lgs. n. 490/1999, reependone però il suddetto art. 157 all'art. 153, che nel testo attualmente vigente recita: "1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 [immobili ed aree soggetti vincolo paesaggistico, ndr.] è **vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5** [il parere del soprintendente assume natura obbligatoria non vincolante in caso di vincoli paesaggistici emanati con determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso o di piani paesaggistici approvati sempre con determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso di avvenuto adeguamento ad entrambi degli strumenti urbanistici, ndr.], **del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8** [45 giorni dalla ricezione degli atti, ndr.], **senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146** [può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto, ndr.].

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela>>.

Il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ha modificato la disciplina relativa alle procedure di rilascio della autorizzazione paesaggistica, che è entrata in vigore dal 1 gennaio 2010 e che da tale data ha sostituito quella stabilita dalla legge n. 431/1985.

Fino al 31 dicembre 2009 l'art. 159, così come interamente sostituito dal D.Lgs. n. 63/2008, ha dettato la disciplina relativa al "*Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica*" ed ha disposto che fino alla data del 31.12.2008 (poi prorogato alla fine dell'anno successivo) si doveva applicare in pratica la cosiddetta legge "Galasso" n. 431/1985 con il doppio procedimento di rilascio della autorizzazione paesaggistica in prima battuta da parte della Regione (o del Comune in potere di subdelega consentita dalla legge regionale n. 59/1995) e poi dalle Soprintendenze competenti per territorio, che potevano annullare entro 60 giorni l'autorizzazione paesaggistica o rilasciarla o negarla anche in potere sostitutivo in caso di inerzia della Regione o del Comune.

L'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 159 dispone infatti che "***resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni***".

Dal 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la disciplina relativa alla "autorizzazione" così come impartita dal vigente art. 146 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" che testualmente recita: "1. *I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.*

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di

cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero **a comuni**, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1 [casi per i quali non è richiesta l'autorizzazione, ndr.], alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. **Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.**

8. **Il soprintendente rende il parere** di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità' dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, **entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.** Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, **l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni.** In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, **l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.** Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. **L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.**

12. *L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.*

13. *Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza>>.*

IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DA PARTE DEL COMUNE

Il 30 dicembre 1995 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 36 la legge regionale n. 59 del 19.12.1995 con cui è stata conferita la subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale.

La legge è entrata in vigore il giorno seguente, 31 dicembre 1995: da quel giorno al Dipartimento X° del Comune di Roma, ora Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile, è stata affidata la competenza nel rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche limitatamente agli interventi indicati nella legge regionale 59/95 e quindi anche alla **“posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari”**.

Ma sul fronte degli impianti pubblicitari il sito Internet del Comune di Roma non è risultato essere “trasparente” come dovrebbe essere ogni pubblica amministrazione, perché non ha riportato quella dovuta informazione che dovrebbe permettere ad ogni cittadino di avere i giusti riferimenti. Fino alla fine del mese di dicembre del 2011 di tale compito risultava essere incaricato l'ing. Bruno Cignini del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, senza però che ciò figurasse minimamente sul sito web del Comune.

Dal 12/12/2011 il Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche, a seguito dell'attuazione della Delibera della Giunta Capitolina n. 345 del 14/10/2011, è stato accorpato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici – U.O. Procedimenti Edilizi Speciali

Quindi ora dal **“Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica”** dipende la **“Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici”** da cui a sua volta dipende la **“U.O. Procedimenti Edilizi Speciali”** che ha come Dirigente l'ing. **Fabio Pacciani** al quale spetta fra l'altro anche il compito del rilascio della **“autorizzazioni paesaggistiche”** per impianti pubblicitari da installare in zona vincolata: di questo preciso compito c'è traccia alla pagina del sito ufficiale del Comune <http://www.urbanistica.comune.roma.it/autorizzazioni-paesaggistiche.html>.

Il rilascio della autorizzazione paesaggistica per i restanti interventi è rimasto di competenza della Regione Lazio.

Per il rilascio della autorizzazione paesaggistica inizialmente anche da parte del Dipartimento X° del Comune di Roma è rimasta in vigore la procedura stabilita a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 431/1985.

Dal 1 gennaio 2010 è entrata in vigore esclusivamente la disciplina dettata dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 che è la seguente.

A fronte di una richiesta di autorizzazione paesaggistica, entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'attuale “U.O. Procedimenti Edilizi Speciali” deve effettuare gli accertamenti circa

la conformità del luogo in cui si intende installare l'impianto pubblicitario con le eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti di imposizione del vincolo paesaggistico e nei Piani Territoriali Paesistici (PTP) definitivamente approvati così come nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) al momento solo adottato e trasmette al Soprintendente competente per territorio la documentazione presentata dal soggetto interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (legge n. 241/1990).

Entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza il Soprintendente rende il parere di propria competenza, che è obbligatorio ed in generale vincolante: il parere ha natura che rimane obbligatoria ma non è invece vincolante solo nel caso di vincoli paesaggistici emanati con determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso o di piani paesaggistici approvati sempre con determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso oppure di avvenuto adeguamento ad entrambi degli strumenti urbanistici del Comune.

Il PTPR del Lazio risulta al momento solo adottato e non ancora definitivamente approvato, per cui il parere espresso dal Soprintendente competente per territorio dovrebbe essere al momento vincolante.

Comunque sia, per tutti gli usi valgono le disposizioni delle Tavole C delle Norme del PTPR che per ogni tipo di paesaggio dettano le norme regolamentari e che al punto 5.5 prevedono come elementi del paesaggio anche i cartelloni pubblicitari.

Viene prescritto come <<non consentito fatta salva la segnaletica di pubblica utilità>> per ogni impianto ricadente nei seguenti ambiti di paesaggio:

- Paesaggio Naturale (art. 21 delle Norme);
- Paesaggio Naturale Agrario (art. 22 delle Norme);
- Paesaggio Naturale di Continuità (art. 23 delle Norme);
- Paesaggio Agrario di Rilevante Valore (art. 24 delle Norme);
- Paesaggio Agrario di valore (art. 25 delle Norme);
- Paesaggio Agrario di Continuità (art. 26 delle Norme).

L'installazione di un impianto viene invece <<subordinata a valutazione di compatibilità previo SIP>> nei seguenti due ambiti di paesaggio:

- Paesaggio degli insediamenti urbani (art. 27 delle Norme);
- Paesaggio degli insediamenti in evoluzione (art. 28).

Sono invece <<non consentiti fatto salvo segnaletica di tipo didattico>> gli impianti ricadenti nei seguenti ambiti di paesaggio:

- Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto (art. 29 delle Norme);
- Parchi, Ville e Giardini Storici (art. 30 delle Norme).

Sono invece <<non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità o di segnalazione dei siti di interesse storico archeologico>> gli impianti ricadenti nel seguente ambito di paesaggio:

- Paesaggio dell'Insediamento Storico Diffuso (art. 31 delle Norme).

Viene infine prescritto il <<divieto nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo segnaletica di pubblica utilità>> per gli impianti ricadenti nel seguente ambito di paesaggio:

- Reti, Infrastrutture e Servizi.

Entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente competente per territorio, l'attuale "U.O. Procedimenti Edilizi Speciali" deve rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ad esso conforme oppure comunicare agli interessati il preavviso di provvedimento negativo.

Se il Soprintendente non rende il prescritto parere entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'attuale "U.O. Procedimenti Edilizi Speciali" può indire una conferenza di servizi, alla quale il Soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni: in ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'attuale "U.O. Procedimenti Edilizi Speciali" deve provvedere sulla domanda di autorizzazione.

Se invece l'attuale "U.O. Procedimenti Edilizi Speciali" non rilascia l'autorizzazione nel tempo prescritto, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva all'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lazio, che vi provvede, anche mediante un commissario *ad acta*, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora anche la Regione si rendesse inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al Soprintendente competente per territorio.

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Come precedentemente riportato, il 9° comma dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 ha disposto che *"la documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato"* ed ha stabilito che *"essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento"*.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (in sigla D.P.C.M.) emanato il 12 dicembre 2005 è stata individuata la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

Sempre come precedentemente riportato, il 9° comma dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 ha previsto anche che *"con regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, ..., sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti"*.

Con Decreto del Presidente della Repubblica (in sigla D.P.R.) n. 139 del 9 luglio 2010 è stato emanato il "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità", che riguardano 39 categorie di opere di tipologia ed entità diversificata, puntualmente elencate nell'allegato 1.

Si tratta di interventi disparati: piccoli ampliamenti; demolizioni e ricostruzioni a parità di volume e di sagoma; opere riguardanti i prospetti e le coperture degli edifici; realizzazione o modifica di box pertinenziali; opere riguardanti le aree pertinenziali; installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici.

Come 15° categoria figura testualmente la *"posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi"* ma con la precisazione che *"la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice"* che riguardano rispettivamente:

"a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici".

Siccome la suddetta distinzione non è sempre agevole da determinare, come esempi di aree soggette a tutela ai sensi delle lettere a) e b) si portano i seguenti vincoli imposti su aree ricadenti tutte nel I° Municipio:

- **via Sassoferrato 2** – Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 16 giugno 1953 (vegetazione arborea composta da pini e abeti)
- **via Nomentana 118** - Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 16 giugno 1953 (vegetazione arborea composta da cedri e abeti)
- **via Sallustiana 54-56** - Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 16 giugno 1953 (vegetazione arborea composta da cedri e palme)
- **via Arcangelo Corelli 1** – Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 17 giugno 1953 (vegetazione arborea)
- **via Nomentana 355 – 357 – 359** - Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 18 giugno 1953 (vegetazione arborea composta da pini, cipressi e abeti)
- **via Nomentana 331** - Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 20 giugno 1953 (vegetazione arborea formata da abeti)
- **via Ludovisi 48 – 48 Bis** - Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 24 giugno 1953 (vegetazione arborea composta da cipressi, pini e palme)
- **largo S. Pancrazio 6 (Villa Aurelia)** - Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 25 agosto 1954 (vegetazione arborea)
- **via Gaeta 11** – Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 23 novembre 1954 (parziale revoca D.M. 16 giugno 1953)
- **via Sardegna 38 (Villa Dusmet)** - Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 29 novembre 1954 (vegetazione arborea)
- **via Oriani B. 61 (Parco)** - Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 6 giugno 1955 (vegetazione arborea)
- **via Venti Settembre 66** - Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 6 giugno 1955 (vegetazione arborea)
- **via Merulana 283** - Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 16 dicembre 1958 (vegetazione arborea composta da pini, cipressi, palme e eucaliptus)
- **via Campora** - Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 16 dicembre 1958 (Circonvallazione Gianicolense Pino secolare)

Come esempi di aree soggette invece a tutela ai sensi della lettera c) si portano i seguenti vincoli imposti su aree ricadenti tutte sempre nel I° Municipio:

- **Zona di via Margutta** – Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 18 ottobre 1953, ai sensi della legge n. 1497/1939. Vincolo poi rettificato con successivo D.M. del 9 novembre 1953.
- **Colle Colle Aventino** – Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 18 gennaio 1955, ai sensi della legge n. 1497/1939.
- **Mura Aureliane – zona tra la via Latina, Viale Metronio, via Druso** – Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 10 gennaio 1956, ai sensi della legge n. 1497/1939.
- **Zona tra la via Latina, Viale Metronio, via Druso** – Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 5 giugno 1971, ai sensi della legge n. 1497/1939, in estensione del vincolo del 10.1.1956.
- **Due zone del Gianicolo verso S. Pietro** – Imposto con Decreto Ministeriale emanato il 1 giugno 1963, ai sensi della legge n. 1497/1939.

La procedura semplificata si applica quindi soltanto alle aree soggette a vincolo soltanto "tipologico" (si tratta di quelli previsti dalla legge Galasso del 1985, poi riconfermati dall'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio: sponde dei mari, dei laghi e dei fiumi, boschi e foreste, parchi regionali e statali, monti sopra una determinata altezza, ecc).

La nuova procedura è entrata in vigore il 10 settembre 2010 e gli elementi innovativi, rispetto alla procedura “ordinaria” (v. art. 146 del D. Lgs. 42/2004), riguardano la preverifica “edilizio-urbanistica” dell’ammissibilità dell’intervento, i tempi ridotti per l’espressione del parere da parte della Soprintendenza e per il rilascio del provvedimento paesaggistico, la possibilità di richiedere il rilascio dell’autorizzazione al Soprintendente se l’Ente locale ha espresso un provvedimento negativo.